

TRATTAMENTO DEI COSTI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

La circolare COVIP n. 3904 del 13 giugno 2014 pone l'attenzione circa il trattamento dei costi degli investimenti in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) effettuati dalle forme di previdenza complementare.

La circolare si inserisce in un processo avviato da tempo volto ad implementare la disciplina delle tipologie di investimento dei fondi pensione per permettere una maggiore diversificazione del portafoglio e ridurre il grado di rischio legato agli investimenti. Come precedentemente accennato si fa riferimento alla possibilità che i fondi pensione, nell'ottica di un ampliamento delle tipologie di investimento da utilizzare, possano investire in prodotti del risparmio gestito, come per esempio OICR che investano nel settore immobiliare o nelle infrastrutture.

Proprio su questo ultimo aspetto alcuni intermediari, interessati a porre in essere tale tipologia di investimento, si sono posti il problema legato al superamento del divieto della duplicazione delle commissioni, in quanto i costi riconducibili alla tipologia di investimento in OICR sono maggiori rispetto alle commissioni applicate ai fondi pensione gestiti. A detta della Commissione però tale divieto costituisce un deterrente all'adozione di scelte di investimento "articolate" da parte dei fondi pensione costituendo un ostacolo alla possibilità di poter sfruttare degli strumenti finanziari caratterizzati da maggiori oneri, ma che potrebbero condurre ad un aumento della redditività di lungo periodo.

Per permettere, quindi, investimenti in quote di OICR la Commissione consente "(...) *la possibilità di prevedere un superamento del divieto di cumulo dei costi, in caso di investimento in parti di detti OICR (...)*" alle seguenti condizioni:

- è previsto nello specifico per gli investimenti in quote di OICR promossi dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione, la possibilità di poter dedurre dal compenso di suddetta società la remunerazione complessiva del gestore del fondo;

- al contrario se gli investimenti sono da effettuarsi in quote di OICR non gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo, se agli aderenti verrà indicata la misura massima delle commissioni applicabili dagli OICR sarà possibile far gravare sul fondo gli oneri della gestione;
- “(...) che sul fondo pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti in OICR (...)”;
- che i fondi che intendano avvalersi di tale deroga ne diano comunicazione alla COVIP.

In definitiva la Commissione permette la deroga al divieto della doppia imposizione dei costi legati agli investimenti in quote di OICR a condizione che ne sia data comunicazione alla COVIP e che si apportino le opportune modifiche alla Nota Informativa e ad ogni altro documento su cui tale deroga trova applicazione.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao